

LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 138 D.LG.

Se nella ipotesi di danni biologici di lieve e media entità può ritenersi (generalmente e salva la verifica del caso concreto) che la liquidazione tabellare sia atta a ricomprendere anche il c.d. danno relazionale/esistenziale, nelle ipotesi di danni biologici gravi e gravissimi occorrerà procedersi, in applicazione analogica dell'art. 138, comma 3 codice delle assicurazioni, all'appesantimento di tale liquidazione per tenere conto soprattutto del detto danno esistenziale.

Tribunale Marsala, 20 febbraio 2008

- c.

Redazione Giuffrè 2008,

LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 144 D.LG.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C. AUTO - Costituzione in mora dell'assicuratore da parte del terzo danneggiato - Possibilità di superamento del massimale per colpevole ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria (c.d. "mala gestio impropria") - Sussistenza - Domanda specifica - Necessità - Esclusione - Sufficienza di richiesta di risarcimento integrale di tutti i danni - Sussiste.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato formulata ex art. 22, l. n. 990/1969, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito d'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione. Una volta scaduto il termine di sessanta giorni da detta norma previsto, l'assicuratore è in mora verso il danneggiato, qualora sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all'"an" ed al "quantum" della responsabilità del suo assicurato. In tal caso l'obbligazione verso il danneggiato dell'assicuratore può superare i limiti del massimale per colpevole ritardo (per "mala gestio" cosiddetta impropria) a titolo di responsabilità per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria e, quindi, senza necessità di prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali, ed oltre questo livello in presenza di allegazione e prova (anche tramite presunzioni) di un danno maggiore. Inoltre per ottenere la corresponsione degli interessi e rivalutazione oltre il limite del massimale non è necessario che il danneggiato proponga già in primo grado nell'ambito dell'azione diretta anche una domanda di responsabilità dell'assicuratore per colpevole ritardo, ma è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l'assicuratore, richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 c.c. ovvero formuli la domanda di integrale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e spese. Ne consegue che, in caso di incapienza del massimale, la responsabilità dell'assicuratore non può che correlarsi alle conseguenze negative che il ritardo nell'adempimento della sua obbligazione (che è, appunto, quella di pagamento del danno nei limiti del massimale) ha provocato e, dunque, agli interessi e al maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) conseguito al ritardo nel pagamento del massimale, che solo entro tali precisi limiti può essere, pertanto, superato, restando a carico dell'assicurato il risarcimento del danno ulteriore.

Cassazione civile , sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22883

Resp. civ. e prev. 2008, 3 683

LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 147 D.LG.

LS 21 febbraio 2006 n. 102 art. 1 L.

La l. n. 102 del 2006, art. 5 (che ha modificato l'art. 147 del d.lg. n. 209 del 2005) in materia di risarcimento danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali ha introdotto un'importante novità in tema di provvisionale che può essere ottenuta dall'avente diritto che non si trovi in stato di bisogno nella misura di una percentuale variabile fra il trenta e il cinquanta per cento. Pertanto la condizione in cui versa il soggetto danneggiato non costituisce più l'indispensabile elemento per la concessione dell'acconto sul maggior danno, ma incide soltanto sull'entità della somma da liquidare in via provvisoria.

Tribunale Benevento, 05 ottobre 2007

- c.

Redazione Giuffrè 2008,

LS 24 dicembre 1969 n. 990 art. 22 L.

LS 26 febbraio 1977 n. 39 art. 3 L.

LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 148 D.LG.

L'art. 148 comma 5, cod. assicur., che contempla un effetto interruttivo dei termini per l'offerta, non opera anche per l'esercizio dell'azione risarcitoria giacché l'incompletezza delle messa in mora per la procedura di indennizzo diretto non è ostativa all'esercizio dell'azione risarcitoria.

Tribunale Nocera Inferiore, 24 aprile 2007

G. De N. c. Soc. Fondiaria Sai assicur. e altro

Corriere del merito 2007, 7 873 (NOTA)nota D'AURIA

LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 147 D.LG.

LS 21 febbraio 2006 n. 102 art. 5 L.

Assicurazione (contratto di) - Assicurazione della responsabilità civile - Provvisionale - Procedimento - Ordinanza provvisionale ex art. 5 l. n. 102 del 2006 - Natura processuale o sostanziale - Applicabilità immediata - Sussiste.

L'art. 5 l. n. 102 del 2006, che amplia la possibilità di ottenere una provvisionale per i danneggiati da incidenti stradali deve correttamente intendersi integrare l'art. 147 d.lg. n. 209 del 2005. La norma pur avendo profili anche sostanziali deve ritenersi applicabile ai giudizi in corso.

Tribunale Alba, 19 ottobre 2006

- c.

Giur. merito 2007, 3 714 (NOTA)nota MASANTE

Codice Civile (1942) art. 2043
Codice Procedura Civile art. 101
Codice Procedura Civile art. 113
Codice Procedura Civile art. 115
LS 24 dicembre 1969 n. 990 L.
LS 7 settembre 2005 n. 209 D.LG.

Danni - Azione risarcitoria da illecito stradale - Giudizio di equità davanti al giudice di pace - Legittimazione - Prova del diritto di proprietà della cosa oggetto dell'attività dannosa - Necessità - Esclusione - Principio informatore della materia del risarcimento del danno in RCA - Relazione concretantesi in un potere anche soltanto materiale sul veicolo - Sufficienza - Presupposti - Principio informatore della materia sulla regolamentazione della disponibilità delle prove - Incontrovertibilità - Natura, presupposti, condizioni.

In materia di risarcimento del danno da responsabilità civile nella circolazione automobilistica, costituisce principio informatore della materia quello secondo cui chiunque eserciti sul veicolo un potere, anche soltanto materiale, è legittimato ad agire in relazione al danno che il suo patrimonio o la sua persona subisca per il fatto della circolazione, nonché quello della cosiddetta "incontrovertibilità" (regolatore della materia in relazione alla regolamentazione della disponibilità delle prove) - secondo il quale la questione della titolarità attenendo ad uno degli elementi costitutivi del diritto dell'attore, ove non sia soggetta a contestazione da parte delle controparti convenute - come avvenuto nel caso di specie - deve ritenersi incontrovertibile. (Nella specie, avendo ritenuto essere stati gli enunciati principi violati dal giudice di pace, sia per la legittimazione attiva che per quella passiva, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e rinviato il procedimento ad altro giudice di pace).

Cassazione civile , sez. III, 06 luglio 2006, n. 15356

Luciano c. Soc. Sai e altro

Giust. civ. Mass. 2006, 7-8 2

LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 138 D.LG.
LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 139 D.LG.

Anche dopo il riconoscimento del c.d. danno esistenziale, il danno alla vita di relazione (es. attività sportiva) rimane una tipica componente del danno biologico, considerato che per gli art. 138 comma 2, lett. A) e 139 comma 2 d.lg. n. 209 del 2005 il danno biologico si estende all'incidenza negativa della lesione sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato.

Tribunale Camerino, 15 marzo 2006

- C. -

Redazione Giuffrè 2006,

Codice Civile (1942) art. 1223
Codice Civile (1942) art. 2043
Codice Civile (1942) art. 2056
LS 7 settembre 2005 n. 209 D.LG.

Danni - Patrimoniali e non patrimoniali - Biologico - Liquidazione - Criteri.

In tema di liquidazione del danno biologico, il giudice di merito può adottare tanto il criterio equitativo puro, quanto criteri predeterminati e standardizzati, previa definizione, in quest'ultimo caso, di una regola ponderale commisurata al caso specifico. Valido criterio di liquidazione equitativa del danno alla salute sarà, pertanto, quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, onde la decisione di adottare un criterio consimile non è di per sé censurabile in sede di legittimità, purché sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso concreto, condizioni di corretta applicazione del criterio medesimo essendo quelle del suo collegamento al danno specifico e della sua personalizzazione.

(Cassa App. Bologna 9 ottobre 2000).

Cassazione civile , sez. III, 23 febbraio 2005, n. 3766

T.S. e altro c. Soc. Lloyd Adriatico assicur. e altro

Giust. civ. 2006, 9 1865

Codice Civile (1942) art. 2054
LS 24 dicembre 1969 n. 990 art. 18 L.

Il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione di un veicolo a motore in area privata non aperta al pubblico transito non può esperire per il risarcimento del danno l'azione diretta prevista dall'art. 18 l. 24 dicembre 1969, n. 990 contro l'assicuratore del veicolo, poiché tale azione è consentita solo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico o aree a queste equiparate. (Nella fattispecie il sinistro si era verificato all'interno del seminterrato di un condominio in conseguenza di incendio sprigionatosi da un' autovettura oggetto di tentativo di furto).

Giudice di pace Tortona, 07 luglio 2007

Peonia c. Soc. Lloyd Adriatico e altro

Arch. giur. circol. e sinistri 2007, 10 1068

Codice Civile (1942) art. 1227

Codice Civile (1942) art. 2054

LS 24 dicembre 1969 n. 990 art. 19 L.

LS 24 dicembre 1969 n. 990 art. 21 L.

In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, diversamente si atteggia, per l'assicuratore, l'applicazione di limiti del massimale per il risarcimento del danno, a seconda che trattasi di rapporto assicurativo con impresa assicuratrice "in bonis" o, viceversa, in stato di liquidazione coatta amministrativa. Nel primo caso, la sussistenza e l'entità del massimale, sia pure nel rispetto dei minimi di legge, dipendono dalla libera volontà negoziale delle parti, sicché è l'assicuratore stesso che ha l'onere di provare, mediante esibizione delle polizze, il limite del massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all'epoca del sinistro. Nella fattispecie disciplinata dagli art. 19 e 21 l. 990/1969, invece, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, il limite del massimale, non rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo, ma venendo a configurare e a delineare normativamente il diritto del danneggiato, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice.

Cassazione civile , sez. III, 18 aprile 2007, n. 9243

Soc. Nuova Tirrena assicur. c. Calli

Guida al diritto 2007, 27 54 (SOLO MASSIMA)

Codice Civile (1942) art. 2043

Codice Civile (1942) art. 2054

Codice Civile (1942) art. 2055

Circolazione stradale - Scontro di veicoli - Accertata corresponsabilità nella determinazione del sinistro stradale - Conseguenze in relazione alla liquidazione dei danni - Limitazione dipendente dal grado di concorso di colpa riscontrato - Sussistenza - Fattispecie relativa agli eredi di uno dei corresponsabili.

In caso di scontro tra veicoli addebitabile a responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, il proprietario di un mezzo può avanzare richiesta di risarcimento danni nei confronti del proprietario e/o del conducente dell'altro veicolo con cui è venuto in collisione soltanto nei limiti della quota di responsabilità concorsuale accertata a carico di quest'ultimo, ostando alla possibilità di un integrale risarcimento la corresponsabilità (in virtù dell'art. 2054, comma 3, c.c.) dello stesso danneggiato in quanto proprietario del veicolo. (Nella specie, la S.C., rigettando il relativo motivo, ha rilevato la correttezza del principio affermato nella sentenza impugnata secondo il quale gli eredi di una delle parti, quali successori della proprietaria di uno dei mezzi coinvolti nell'incidente, non potevano pretendere dal proprietario dell'altro veicolo e dal suo assicuratore l'intera prestazione risarcitoria ai sensi dell'art. 2055 c.c. - atteso che tale diritto può essere riconosciuto solo al danneggiato che sia "terzo" rispetto ai responsabili dell'evento e non certamente a colui che, oltre che danneggiato, sia anche corresponsabile del danno - dovendo restare a loro carico, quali successori del corresponsabile, la quota di danno relativa al concorso di colpa attribuita alla loro dante causa; peraltro, la S.C., con il rigetto di ulteriore motivo, ha rilevato l'inapplicabilità del suddetto principio agli eredi nello specifico giudizio, essendo risultato incontestatamente che essi avevano agito "iure proprio" nei riguardi delle controparti).

Cassazione civile , sez. III, 01 marzo 2007, n. 4795

Soc. Tirrena assicur. in liquid. coatta amm. c. Riggi e altro

Giust. civ. Mass. 2007, 3

LS 24 dicembre 1969 n. 990 art. 19 L.

Ai sensi dell'art. 19, lett. a) l. 990/1969, va respinta la domanda volta a conseguire il risarcimento del danno patito a seguito di un sinistro stradale laddove esiste per il danneggiato la possibilità concreta di identificare il veicolo investitore (fattispecie in cui il conducente dell'auto responsabile del sinistro, dopo aver accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale il danneggiato in condizioni di lucidità, si dileguava senza fornire le proprie generalità).

Tribunale Bari, sez. III, 05 febbraio 2007, n. 301

-

Giurisprudenzabarese.it 2007,

LS 24 dicembre 1969 n. 990 art. 24 L.

LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 147 D.LG.

LS 21 febbraio 2006 n. 102 art. 5 L.

Non è abnorme il provvedimento di liquidazione di una provvisionale, anche in assenza dello stato di bisogno in capo agli aventi diritto, adottato dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 147 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, e dell'art. 5 L. 21 febbraio 2006, n. 102, recante disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudizio di primo grado indicato dalla norma menzionata come fase di esclusiva adozione della misura deve ritenersi comprensivo anche dell'udienza preliminare).

Dichiara inammissibile, Gip Trib. Milano, 19 febbraio 2007

Cassazione penale , sez. IV, 18 dicembre 2007, n. 8080

-

CED Cass. pen. 2008, 238962

Codice di Procedura Penale art. 152

Codice di Procedura Penale art. 154

Codice di Procedura Penale art. 421

Codice di Procedura Penale art. 424

LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 147 D.LG.

LS 21 febbraio 2006 n. 102 art. 5 L.

Udienza preliminare - Costituzione di parte civile - Richiesta di liquidazione anticipata di somme a titolo di provvisionale in caso di incidenti stradali ex art. 5 l. 102/2006 - Inammissibilità.

L'art. 147 d.lg. 209/05, attualmente in vigore, fa espresso riferimento alla fase processuale nella quale può essere richiesta l'assegnazione immediata di somme a titolo di provvisionale in caso di incidenti stradali e tale fase è individuata nel giudizio di primo grado, sia civile che penale. Anche nel processo penale nel quale sia stata esercitata l'azione civile vi è la possibilità di pronunciare l'ordinanza anticipatoria prevista dalla legge, ma esclusivamente nella fase del giudizio che, per definizione e pacificamente, non ricomprende la fase dell'udienza preliminare.

Uff. Indagini preliminari Milano, 23 febbraio 2007

-

Foro ambrosiano 2007, 1 74

Codice di Procedura Penale art. 152

Codice di Procedura Penale art. 154

Codice di Procedura Penale art. 421

Codice di Procedura Penale art. 424

LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 147 D.LG.

LS 21 febbraio 2006 n. 102 art. 5 L.

Udienza preliminare - Costituzione di parte civile - Richiesta di liquidazione anticipata di somme a titolo di provvisionale in caso di incidenti stradali ex art. 5 l. 102/2006 - Ammissibilità.

Non vi è alcun limite normativo ai fini dell'applicabilità delle ipotesi previste dall'art. 147 d.lg. 209/05 e dall'art. 5 l. 102/06 al momento processuale dell'udienza preliminare in quanto il G.u.p. dispone degli atti e dei relativi poteri di valutazione per espletare il "sommario accertamento" richiesto dalla legge sui gravi elementi di responsabilità in capo al conducente.

Uff. Indagini preliminari Milano, 19 febbraio 2007

-

Foro ambrosiano 2007, 1 70

LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 147 D.LG.

LS 21 febbraio 2006 n. 102 art. 1 L.

Udienza preliminare - Costituzione di parte civile - Richiesta di liquidazione anticipata di somme a titolo di provvisionale in caso di incidenti stradali ex art. 5 l. n. 102/2006 - Inammissibilità.

L'assegnazione immediata di somme a titolo di provvisionale in caso di incidenti stradali, di cui all'art. 5 l. n. 102/2006, è un'ipotesi particolare e più limitata rispetto a quella generale di cui all'art. 147 d.lg. n. 209/05 e si colloca, comunque, all'interno del giudizio di primo grado, fase espressamente richiamata da entrambe le norme e, per tale ragione, non può essere riconosciuta nella fase dell'udienza preliminare in quanto il giudice non dispone di strumenti che gli consentano di affermare che esistono quei "gravi elementi di responsabilità" richiesti dalle norme in questione, dovendosi limitare ad affermare che l'azione penale è stata correttamente esercitata nei confronti dell'imputato e che esistono le condizioni per sostenere validamente l'accusa in giudizio.

Uff. Indagini preliminari Milano, 23 ottobre 2006

-

Foro ambrosiano 2006, 4 462 (NOTA)nota Fuso